



Teramo, 11 SET. 2011

Raccomandata ar

Affari Generali

15 3 12

CeRVEnE  
Palazzo Monumentale dello Jesus  
Via Luca Beatrice  
84031 Auletta (SA)

**OGGETTO: C6** Trasmissione Protocollo d'Intesa.

Si trasmette in allegato duplice copia della convenzione debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Istituto con preghiera di restituirne una copia.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Claudia Rasola

AF

Sede Centrale

Sezioni

40123NA - ...  
40123NA - ...  
40123NA - ...  
40123NA - ...



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario  
64100 Teramo

Centro Regionale di Riferimento  
Veterinario per le emergenze  
non epidemiche  
Palazzo Monumentale dello Jesus  
Via Luca Beatrice  
84031 Auletta (SA)

## PROTOCOLLO DI INTESA

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" (IZSAM) (C.F. 80006470670) con sede in Teramo, Via Campo Boario, rappresentato dal Prof. Mauro Mattioli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 09 giugno 1953, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche (CeRVEnE) (C.F. BVORFL61B09I262E), rappresentato dal Bove Raffaele, nato a Sant'Anastasia Na il 09.02.1961, nella sua qualità di Direttore tecnico

### PREMESSO CHE

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G.Caporale" (d'ora innanzi IZSAM) è un Ente Sanitario di Diritto Pubblico che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità Animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della Tutela dell'Ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.

Con Decreto del Ministro della Salute in data 19 marzo 2013 l'Istituto è stato designato Centro di Riferenza Nazionale per l'Igiene Urbana Veterinaria e le Emergenze Non Epidemiche (IUVENE) con i seguenti compiti:

- creare un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- fornire assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione e l'attuazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio del randagismo canino e felino e mettere a punto manuali e procedure operative;
- definire i programmi per le attività di sorveglianza e controllo degli organismi infestanti, d'interesse per la salute pubblica;
- redigere piani di emergenza e i relativi manuali operativi con specifico riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare, nell'ambito delle competenze della sanità veterinaria;
- mettere in atto ogni altra utile attività attinente l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche.

Il Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche (CeRVEnE) è stato costituito con delibera di giunta n. 114 del 7 marzo 2017 dalla Regione Campania allo scopo di creare un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno delle stesse ASL, finalizzato a fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione nella redazione di piani di emergenza e relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non epidemiche, con specifico riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare; nella predisposizione di programmi di formazione capaci di rispondere alle richieste sempre diverse e crescenti in questo campo a livello nazionale e internazionale; nell'organizzazione e gestione della documentazione nel campo delle emergenze non epidemiche; nella creazione di un sistema strutturato di collegamento con il Sistema di Protezione Civile Regionale e con il Centro di referenza nazionale per le emergenze non epidemiche, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise; nel mettere in atto ogni altra utile attività attinente le emergenze non epidemiche.

l'IZSAM e il CeRVEnE riconoscono come necessaria e opportuna una collaborazione sulle tematiche di comune interesse, che porti allo sviluppo di competenze scientifiche nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2

l'IZSAM e il CeRVEnE si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, attuando ulteriori forme di collaborazione per l'effettuazione di indagini, lo scambio di know-how, la partecipazione a progetti di ricerca, ecc..

### Art.3

l'IZSAM e il CeRVEnE si impegnano a considerare con particolare favore eventuali reciproche richieste destinate a mettere a disposizione proprie competenze per lo svolgimento di attività integrative e a supporto di quelle delle rispettive Istituzioni. Le attività di collaborazione potranno riguardare:

- sviluppo di sinergie su tematiche comuni relative alla protezione civile, resilienza, cittadinanza attiva, sanità pubblica, attività di previsione e prevenzione per la mitigazione dei rischi ed alla gestione di emergenze non epidemiche;
- partecipazione congiunta a programmi internazionali, nazionali, regionali e comunali, realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse;
- organizzazione di eventi di comunicazione, divulgazione, approfondimento su tematiche specifiche di comune interesse;
- pubblicazioni su manuali e riviste oltre che di Linee Guida;
- organizzazione di master, corsi di perfezionamento, seminari e network;

- organizzazione di esercitazioni ed attività addestrative per gli operatori del Servizio Sanitario e per gli operatori della Protezione Civile;

#### Art. 4

L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti. Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

#### Art. 5

Le collaborazioni di cui all'Art. 3 verranno definite di volta in volta, con appositi provvedimenti attuativi, identificando le attività da svolgere, la copertura economica e i responsabili dell'attività.

#### Art. 6

Le parti si impegnano a garantire che il personale designato per l'attuazione dell'accordo mantenga nei confronti dei terzi assoluta riservatezza per quanto attiene ad informazioni, condizioni, documenti riservati, dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa.

#### Art. 7

Le parti potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per propri fini interni, i risultati delle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo.

Si conviene che tutte le iniziative pubbliche e le pubblicazioni scientifiche volte ad illustrare e divulgare le attività oggetto del presente protocollo siano concordate ed autorizzate preventivamente tra le parti.

#### Art. 8

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata triennale a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere prorogato previo accordo scritto delle parti. Le parti potranno recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

#### Art. 9

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza della Protocollo può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della attività o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti. Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Protocollo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Protocollo.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

#### Art. 10

Ogni controversia sulla interpretazione, esecuzione, risoluzione di questa Protocollo, qualora non risolta dalle parti in via amichevole o tramite arbitrato, sarà riservata alla competenza esclusiva del Tribunale di Teramo.



Art. 11

Il presente Protocollo, redatto in forma di scrittura privata, potrà essere registrato a richiesta delle parti in caso d'uso. In tale ipotesi saranno a carico del richiedente tutte le spese relative e conseguenti previste dalle leggi vigenti in materia.

Tutti i dati inerenti al presente contratto saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. del 30.06.2003, n.196.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le disposizioni di legge.

<p>Teramo, <u>10/3/2018</u></p> <p>Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"</p> <p> <b>Prof. Mauro Mattioli</b></p> 	<p>_____ , _____</p> <p>Per Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche</p> <p><b>Dott. Raffaele Bove</b></p>
---	---